



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 533/2014 del R.A.C.C. in data
12/02/2014, iniziata con atto di citazione notificato

d a

-
-
-
-

elettivamente domiciliati in, con

il patrocinio degli avv.ti e

.....,

ATTORI/OPPONENTI

co n t r o

- **Banca**,

(C.F.)

elettivamente domiciliata in

3....., con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA/OPPOSTA

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,**



apertura di credito bancario),

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/10/2018, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- **per**: *“Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”* ovvero *“Nel merito: REVOCARE e/o dichiararsi nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.1996/2013 spiccato dal Tribunale di Pordenone, per inesistenza del credito azionato dalla Banca e/o per non essere*

l'asserito credito certo, liquido ed esigibile, e in ogni caso per essere il medesimo privo di supporto probatorio e, comunque, per i motivi dedotti in atti; ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/invalidità e/o inefficacia, totale

o parziale, del contratto di conto corrente n., già n., ed in ogni caso dell'art. 7 del medesimo contratto, e in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia: a) dell'anatocismo degli interessi debitori e delle altre commissioni; b) dell'applicazione di tassi d'interesse non pattuiti, “uso piazza”, indeterminati e/o sopra soglia usura; c) dell'applicazione delle CMS e delle spese trimestrali prive di pattuizione, indeterminate e/o calcolate sul picco dell'utilizzato; d) dell'applicazione dei giorni valuta senza alcuna pattuizione. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca degli obblighi di buona fede e di legge di cui agli atti, in particolare l'applicazione di giorni valuta, c.m.s., spese e anatocismo, in violazione della normativa prevista in materia (legge n. 108/96) per un totale di € 350.106,28, oltre alla somma dovuta per interessi feneratori da accertarsi e determinarsi in corso di causa, o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria; ACCERTARE, per effetto delle



declaratorie di cui sopra, l'effettivo rapporto "dare e avere" tra le parti, ordinando il ricalcolo dell'intero rapporto di c/c in conformità alla legge a partire dal primo estratto conto con azzeramento del saldo negativo iniziale (non avendo la Banca soddisfatto l'onere della prova circa la sussistenza dell'asserito e preteso credito iniziale), con esclusione dal conteggio dell'anatocismo degli oneri passivi, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, delle valute fittizie, delle condizioni come indicato in narrativa di citazione; e per l'effetto, ACCERTARE che NON sussiste alcun credito della Banca S.p.A. nei confronti degli opposenti e che dunque gli opposenti non sono debitori dell'opposta e CONDANNARE la Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., l'importo risultante dalla corretta rielaborazione del conto corrente secondo legalità, pari alla somma di € o, in subordine, alla maggiore o minore somma che risulterà esser accertata in esito dell'istruttoria; il tutto incrementato degli interessi moratori dalla data della diffida a quella di completo soddisfo; ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della Banca S.p.A., per i danni cagionati agli opposenti in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della Banca, e per l'effetto CONDANNARE la suddetta Banca a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di la somma di Euro 100.000,00, ed a pagare a favore di Euro 20.000,00 ciascuno o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa e/o in via di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via gradata ed eventuale, DICHIARARE la compensazione (alla data della loro prima coesistenza) del credito che nel corso del giudizio verrà accertato in capo all'odierna attrice ".....S.n.c.", con eventuali somme che nel corso



del giudizio venissero per mera ipotesi riconosciute a debito della e viceversa a credito della Banca, ed accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata con l'atto di citazione; CONDANNARE l'Opposta Banca a rettificare retroattivamente le segnalazioni degli importi a sofferenza in tutte le Centrali Rischi in conformità agli importi accertati nel giudizio, nonché ad effettuare – sempre retroattivamente - le corrette segnalazioni a Centrale Rischi sotto la voce “stato del rapporto” indicando “contestato” ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della fideiussione (Cass. 29810/2017) nonché la liberazione dei fideiussori odierni attori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.”;

- per BANCA SOCIETA' PER AZIONI: *“Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove” ovvero “condannarsi gli opposenti, in solido fra loro, a pagare alla Banca spa (ora spa), per saldo debitore anticipi export, la somma di euro 88.064,56, operata ogni compensazione col credito del correntista (ctu p. 25), oltre interessi convenzionali sull'importo capitale di euro 55.484,99, al tasso del 12% (nei limiti della soglia antiusura) dal 15 settembre 2018”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Con atto di citazione notificato nel termine di legge, gli odierni opposenti proponevano opposizione al D.I. 1996/2013, sostenendo la totale insussistenza del credito azionato dalla banca.



In particolare gli odierni opposenti domandavano l'accertamento dell'illegittimità dei titoli sulla scorta dei quali la banca aveva determinato il saldo del c/c e, per l'effetto di tali declaratorie, domandavano la ricostruzione del rapporto secondo legalità sin dall'origine nel 1985.

L'azione promossa consisteva in primo luogo nell'accertamento negativo del credito ingiunto fino al suo azzeramento e, in secondo luogo, nell'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento all'eccedenza ricalcolata a credito della SNC. Si domandava, poi, la declaratoria di nullità delle fidejussioni non solo perché originariamente contratte senza valida pattuizione dell'importo massimo garantito, ma anche per violazione della normativa antitrust (motivo dedotto solo in sede di precisazione delle conclusioni) nonché la condanna della banca al risarcimento del danno.

La Banca si costituiva in causa con comparsa del 28.04.2014 affermando l'infondatezza delle domande avanzate, e insistendo per la conferma del d.i. opposto.

All'udienza del 8 maggio 2015 veniva nominato il Consulente d'Ufficio nella persona del dott. Bosco di Treviso; le operazioni peritali iniziavano il 20 ottobre 2015 alla presenza dei rispettivi CTP.

Depositata la perizia in data 22 marzo 2016, all'udienza del 6 maggio 2016 le parti formulavano osservazioni alla CTU, ed in particolare a fronte di una nuova produzione documentale da parte della Banca opposta il G.I. dott. De Biasi decideva di riconvocare il CTU per un supplemento di perizia.

Il CTU provvedeva a depositare la richiesta integrazione della propria perizia in data 6 ottobre 2016.

Il G.I. dott. De Biasi ritenuta la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita, fissava udienza di p.c.

Si osserva preliminarmente che la presente sentenza si baserà sulle conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato depositato in data 22 marzo 2016, non potendosi fare affidamento sui dati di cui all'integrazione peritale



depositata il 6 ottobre 2016 in quanto basati su documenti depositati dall'opposta oltre il limite della seconda memoria, e cioè gli estratti conto dei trimestri mancanti post 2005.

Le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. sono assolute, e non derogabili, e riguardano tutti i documenti – di formazione anteriore alla memoria istruttoria – tanto più dopo la novella del 2009, che esclude la produzione di nuovi documenti in appello (cfr. Cass. n. 24549 del 2010, che esclude in modo specifico la pretesa di produzione di nuovi documenti in sede di consulenza contabile, dopo lo spirare del termine delle memorie istruttorie).

Il regime delle preclusioni vale anche per la produzione documentale degli oppositori: all'udienza del 21 ottobre 2016, a consulenza integrativa espletata, gli attori/opponenti pretendevano di depositare anche gli estratti conto del triennio 1986-1989, quindi non solamente oltre i termini della seconda e terza memoria, ma a consulenza integrativa già espletata.

In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza*



impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)".

Anatocismo

Il ctu esclude (cfr. p. 12 dell'elaborato) la capitalizzazione trimestrale fino al 12 ottobre 2005, per assenza del relativo contratto e la riconosce, da quella data in poi, per specifica pattuizione contrattuale (**doc. 19**).

Il patrocinio di parte attrice/opponente **sul punto conviene cfr. p. 22 della comparsa conclusionale laddove si legge:** *“dalla documentazione prodotta in atti risulta che la prima valida pattuizione scritta dell'anatocismo dei debitori nel rispetto della delibera CICR 9 febbraio 2000 risale al 12/10/200, quando è stato sottoscritto il contratto PMI Intesa dimesso da controparte (doc 19 avversario)”*.

Tasso di interesse

Il ctu (cfr. pag. 12) ricalcola gli interessi utilizzando il tasso legale sino al 10 marzo 1992 (entrata in vigore legge 154/92) e successivamente utilizzando i tassi bot ex art 117 TUB sino alla ricontrattualizzazione del 12 ottobre 2005. Il contratto 12 ottobre 2005 (doc 19) è completo in ogni parte.

Usura

Nessuna usura viene rilevata dal ctu utilizzando la formula della Banca di Italia, ormai consacrata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. CTU pagg. 18 e 22): la giurisprudenza di merito ha concluso per la vincolatività



per l'interprete dei criteri di calcolo adottati da Bankitalia nelle proprie direttive e/o istruzioni per la rilevazione del TEGM (cfr. Tribunale di Milano 23.12.2014 n. 15318).

Concordi i ctp di entrambe le parti: la voce oneri fino al 31 dicembre 2009 non comprende la cms, la comprende, invece, dall'1 gennaio 2010.

Sul punto il CTU così si è espresso: *“essendo le CMS e le spese non pattuite interamente da restituire e quindi non dovute a priori fanno venir meno il presupposto dell'usura”*.

In punto assolvimento dell'onere probatorio, si osserva che chi propone una domanda riconvenzionale deve provare l'esistenza e l'entità del credito; la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allorché il debitore ingiunto proponga domanda riconvenzionale.

L'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'*onus probandi*, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale. Non modifica il regime dell'onere probatorio, neanche la qualificazione giuridica della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

La regola del saldo zero non si applica alla domanda riconvenzionale proposta in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l'opponente deve produrre l'estratto conto di accensione del rapporto ed, in



mancanza, il primo saldo annotato in conto, che dovrà essere considerato ai soli fini della domanda di ripetizione di indebitato.

Nel caso di specie gli attori/opponenti non si sono limitati a chiedere l'accertamento che nulla devono alla Banca, ma hanno formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere non solo la restituzione di quanto indebitamente addebitato, ma anche la condanna ad una somma a titolo di risarcimento danni.

E sotto tale aspetto condivisibile appare quanto scritto dal precedente G.I. nell'ordinanza dell'11 novembre 2016: *“anche parte opponente, pur tuttavia, avendo nell'atto di opposizione non semplicemente contestato le pretese avverse, ma altresì formulato a propria volta, in via riconvenzionale, richieste di condanna al pagamento di somme, deve essere considerata in parte qua non come semplice convenuta ma attrice. Alla luce di quanto specificato al punto che precede, è da ritenere che anche a carico di parte opponente incombesse l'onere di provare le circostanze poste a fondamento delle proprie pretese e perciò stesso l'onere di esibire nel termine perentorio e decadenziale fissato di cui all'articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. tutti i documenti a sua disposizione offerti in comunicazione. Orbene, tale onere non è stato tempestivamente assolto con particolare riguardo agli scalari rinvenuti da parte attrice opponente tra la propria contabilità (e perciò stesso dalla stessa ricevuti a suo tempo e posseduti medio tempore) nel corso delle operazioni peritali, riferentisi appunto al periodo 31 marzo 1986/31 dicembre 1988”*.

Per quanto riguarda la Banca opposta, nella sua veste, comunque, di attore in senso sostanziale, si osserva che la prova del proprio credito si basa sugli estratti conto indicati dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 119 TUB: tali documenti quando non siano stati tempestivamente contestati o impugnati, sono assistiti da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto, con effetti vincolanti anche per il fideiussore.



Saldo zero

Il CTU ha ricalcolato le competenze a partire dal 1/1/1989; in tale data il conto presentava un saldo positivo a favore della società convenuta di Euro 5.4011,23, di conseguenza non si è resa necessaria la ricostruzione da saldo zero: se il primo estratto disponibile è passivo ed è la banca ad agire in giudizio, il saldo, se passivo, viene azzerato; ma non può essere azzerato un saldo attivo; ed è da quel saldo che parte il ricalcolo.

Non si comprende, poi, come l'esito della CTU possa mutare a seguito della pronuncia delle Sezione Unite del 20 giugno 2018, il patrocinio di parte attrice/opponenti lo deduce genericamente, ma poi non spiega come tale arresto giurisprudenziale vada a modificare le conclusioni rassegnate dal CTU.

Sulla nullità delle fideiussioni.

E' inammissibile, poi, dedurre la nullità del contratto di fideiussione *inter partes* per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in quanto stipulato in conformità del modello predisposto dall'ABI, i cui articoli 2, 6 e 8 furono dichiarati dalla Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, trattandosi di allegazione nuova, insuscettibile di essere proposta in quella fase processuale.

Per comodità si riportano le conclusioni come precisate da parte attrice/opponente in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: *“revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.1996/13 opposto, per inesistenza del credito azionato dalla Banca e/o per non essere l'asserito credito certo, liquido ed esigibile, e in ogni caso per essere il medesimo privo di supporto probatorio e, comunque, per i motivi dedotti in atti; - accertarsi e dichiararsi la*



nullità/invalidità e/o inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole (inter alia art.7) contenute nel contratto di conto corrente n. 46340878, già n. 490232, nel quale sono confluiti i rapporti bancari di cui in narrativa, oggetto del rapporto tra la società "....." e la Banca convenuta, ed in particolare accertarsi l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia: delle clausole di pattuizione della capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori; ii. delle clausole di pattuizione dei tassi "uso piazza" e dell'applicazione di tassi non pattuiti e/o feneratizi; iii. dell'applicazione delle CMS e delle spese trimestrali prive di pattuizione, indeterminate e comunque calcolate sul picco dell'utilizzato; iv. dell'applicazione dei giorni valuta senza alcuna pattuizione; accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi di buona fede e di legge di cui agli atti, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese e anatocismo, in violazione della normativa prevista in materia (legge n. 108/96) per un totale di € 350.106,28, oltre alla somma dovuta per interessi feneratizi da accertarsi e determinarsi in corso di causa, o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria ; - rideterminarsi il "dare e avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in atti, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, con esclusione dal conteggio dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, delle valute fittizie, delle condizioni come indicato in narrativa di citazione; - di conseguenza, condannarsi la Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 350.106,28, oltre alla somma dovuta per interessi feneratizi da accertarsi e determinarsi in corso di causa, o la maggiore o minore somma che risulterà accertata e dovuta in esito dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo in favore degli attori; - accertata e dichiarata



la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della S.p.A., determinarsi i danni subiti, in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della Banca, da nonché da, e per l'effetto condannarsi la suddetta Banca a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di la somma di Euro 100.000, ed a pagare a favore di Euro 20.000 ciascuno o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa e/o in via di giustizia e/o equità, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria; - compensarsi il credito che nel corso del giudizio verrà accertato in capo all'odierna attrice "..... S.n.c.", con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito della ed a credito della Banca convenuta, ed accertarsi la legittimità dell'eccezione di inadempimento sollevata con l'atto di citazione; - in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento alla Centrale Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; -accertarsi e dichiararsi la liberazione dei fideiussori odierni attori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.".

Si osserva, inoltre, che non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione (violazione della normativa antitrust), ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto "a valle" di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati "a monte" e specificare altresì quali siano i profili in questione.



Al di là della predetta inammissibilità si osserva, comunque, che le contestazioni di parte attrice/opponente si scontrano con la produzione documentale di parte convenuta/opposta (cfr. doc. 10, 11 e 12 di parte convenuta/opposta) da cui emerge che le fideiussioni non erano prive del tetto di garanzia, e precisamente: la fideiussione prestata in data 16 luglio 1992, da, fino alla concorrenza di lire 200 milioni, con aumenti del tetto della garanzia del 23 dicembre 1994 (a lire 300 milioni), 30 luglio 1998 (a lire 450 milioni) e da ultimo 27 gennaio 2003, fino alla concorrenza di euro 255.000,00 (**doc. 10**); la fideiussione prestata in data 29 giugno 1992, da, fino alla concorrenza di lire 200 milioni, con aumenti del tetto della garanzia del 23 dicembre 1994 (a lire 300 milioni), 30 luglio 1998 (a lire 450 milioni) e da ultimo 27 gennaio 2003 fino alla concorrenza di euro 255.000,00 (**doc. 11**); la fideiussione prestata in data 6 ottobre 1992, da, fino alla concorrenza di lire 200 milioni, con aumenti del tetto della garanzia del 23 dicembre 1994 (a lire 300 milioni), 30 luglio 1998 (a lire 450 milioni) e da ultimo 27 gennaio 2003 fino alla concorrenza di euro 255.000,00; vi è lettera autonoma di pari data che conferma la garanzia (**doc. 12**).

Anche con riferimento all'unico profilo ammissibile, *id est* la pretesa violazione dell'art. 1956 c.c. (peraltro con riferimento alla sola signora, essendo i signori soci a responsabilità illimitata della snc), il patrocinio di parte attrice non deduce alcunché a sostegno della propria pretesa. Si osserva che il fideiussore che invochi l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche; con l'avvertenza che è irrilevante la mera sopravvenuta consapevolezza della



precarietà di dette condizioni, quando detta precarietà sia in realtà preesistente al rilascio della fideiussione (cfr. Tribunale di Bologna 2.5.2007).

Quanto alla segnalazione in Centrale rischi, premesso che il danno va provato e nessun danno è stato provato, la segnalazione appare, pertanto, doverosa per la banca.

Sulla scorta della CTU, con riferimento alla data del 18 settembre 2013, operata la compensazione fra i due conti, la Banca opposta è creditrice per Euro 55.484,99, oltre interessi convenzionali e, quindi, complessivamente per Euro 71.555,88 alla data del 22 marzo 2016.

Con riferimento all'eccezione di controparte circa l'asserita illegittimità della compensazione effettuata in perizia, si rileva che il CTU ha correttamente adottato una visione del rapporto banca/cliente unitaria: va considerato che, infatti, frequentemente nella pratica bancaria l'operatività del c/c si interseca con le dinamiche degli utilizzi e dei rimborsi a valere su altri affidamenti utilizzabili mediante diverse forme tecniche; pertanto l'esposizione (debetoria) cui guardare è quella complessiva, che non può certamente dipendere dalla scelta della banca di spostare o meno la contabilizzazione sul conto corrente di corrispondenza né, ancor meno, dal momento in cui l'istituto decide di effettuare tale contabilizzazione.

In conformità a tale corretto orientamento ha operato il CTU muovendo dal giusto presupposto secondo cui non possono assumere rilevanza esterna le diverse prassi contabili adottate dagli istituti bancari con l'utilizzo di plurimi conti variamente denominati (tecnici, transitori, di servizio, interni, di memoria, ecc.), in quanto ogni movimentazione interna (registrata sottoforma di anticipazioni, giroconti, ecc..) risulterà elisa, e quindi sterilizzata, in quanto mai realmente incrementativa o decrementativa dell'esposizione debitoria (dall'anticipazione accreditata in un conto ne deriva infatti, inevitabilmente, l'accensione di una corrispondente posizione



debitoria in un altro) risultando così evidente come, al netto delle operazioni fra i diversi conti, le uniche movimentazioni realmente accrescitive di tale esposizione, e che quindi diverranno rilevanti ai fini dell'analisi revocatoria, non potranno che risultare i pagamenti verso terzi effettuati dal correntista mentre - specularmente - le uniche movimentazioni riduttive della medesima non potranno che consistere nei pagamenti da parte di terzi o dello stesso debitore (cfr. Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, sentenza del 4 maggio 2018).

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice/opponente.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente, cioè quella di parte attrice, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

“Poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito a opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in quand'anche minima parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque esclude dalla restituzione le somme qualificate appunto come effettivamente dovute” così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza del 12/05/2015, n. 9587.



P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto, ricostruiti i rapporti di dare/avere tra le parti all'esito dell'espletata CTU, condanna gli attori/opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a favore della convenuta/opposta la somma pari ad Euro 55.484,99 per capitale, oltre interessi convenzionali, e così per complessivi Euro 71.555,88 alla data del 22 marzo 2016, oltre gli interessi convenzionali maturati e/o maturandi sull'importo capitale pari ad Euro 55.484,99 dal 22 marzo 2016 sino all'effettivo saldo;
- 2) rigetta in quanto infondate le ulteriori domande come formulate dagli attori/opponenti;
- 3) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico degli attori/opponenti;
- 4) condanna gli attori/opponenti, in solido tra loro, a rifondere a favore della convenuta/opposta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 7.035,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM n. 37/2018*;
- 5) visto l'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, il 18 gennaio 2019.

Il Giudice

- Dott. Francesco TONON -

